

VITTORIO EMANUELE III.

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo ordinato ed Ordiniamo che l'infraesposto progetto di Legge sia presentato al Parlamento Nazionale dallo stesso nostro Ministro che è incaricato di esporne i motivi e sostenere la discussione.

Art.º 1º

Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla Classe di leva dell'anno 1833. un Contingente di 12 fm uomini.

Art.º 2º

Sono applicate alla presente leva;

a) gli articoli 4. 5. 6. f. della legge 19. maggio 1851, e gli articoli 2. 3. 4. della legge 4. Luglio 1852.

b) gli articoli 9. 10. 54. 69. 70. 138; e le Sezioni II e IV del Capo III titolo II della legge sul Accertamento dell'Immo-

Art.º 3º


Sono finalmente poste sin d'ora in Vigore le disposizioni dei titoli III e IV non che gli articoli 184. 185. 186. e 187 della legge ora detta.

Art. A.
È derogato al 19º Editto ed al Regolamento Generale per le forze del 16. D^o. 1837
in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è
incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat. a

Li Marzo 1854.





17. 7. 6.

presso la Camera
nella Sess. del 20 Mayo 1833

Signori

L'anno scorso dell'anno 1833.

Abbiamo l'onore di presentare alla Camera,
conformemente agli ordinii del Re, un
progetto di legge per la leva sulla Classe
dell'anno 1833.

Il contingente di questa leva fissato,
come quello della leva precedente in 12 fm.
uomini da ripartirsi in due Categorie è
ordinato coi principj stabiliti nella
legge organica sul reclutamento stata
testé votata dalla Camera, ~~il 15. Giugno 1833.~~

~~è questo~~ ~~l'anno di sottoporre alla~~
~~leva~~ ~~il 1. Agosto.~~ Non vuome pertanto
che ci facciamo a ripetere le ragioni, e i
calcoli che furono a questo proposito ampiamente
esposte nella nostra Sessione legislativa della Commissione della Camera
nella sua relazione sul progetto di legge
organica, ed in occasione altri della
legge 15. Giugno 1833, per la leva
sulla Classe 1833.

Alla presente leva non servirà per
uno applicata la smentita legge organica,
il cui artº 188. prescrive appunto che
debbi attuarsi soltanto dopo emanato il

17. 7. 6.

discorso finale della lira del 1833.
La qual disposizione, siccome a suo tempo
fu esposta alla Camera, era scissoria a
lasciare al Governo agio di preparare il
regolamento dalla legge stessa prescritto
per la sua esecuzione e specialmente sulle
parti che riguardano in primo luogo
l'organismo delle operazioni di lira
individuamente innutato dal Capo I del
Titolo II della legge, e in secondo luogo
le riforme, le esenzioni e le dispense e
le surrogazioni, materie tutte che giustor
la legge antica sono assai compiutamente
regolate dal Regolamento Generale, e da
molte successive disposizioni, ma che
giusta i principj della nuova legge
vogliono essere regolate con nuove norme
accuratamente ordinate ad assicurarne
la giusta e perfetta esecuzione.

Continuerà pertanto ancora in quest'
anno ad osservarsi l'editto ed il Regolam^{to}.
Gen^{lo} del 1837. nonché le successive e
disposizioni che vi si riferiscono. Poco
egli è pur orro che si osservino atten
in quest'anno quelle essenziali e più
urgenti modificazioni ai dette editto e
Regolamento che si adottarono nelle leggi
19. maggio 1831, 4. luglio 1832, e

1^o. Giugno 1853. Ma considerando che le disposizioni di queste leggi furono appunto per la massima parte conservate nella loro organica anzi ampliata e perfezionata, abbiamo ritenuto opportuno si mettessero in queste parti in vigore immediatamente esse larghe, anziché ripetere le medesime disposizioni delle leggi anteriori tanto più da questa parte di regolamento devi si ritiene appunto già preparata nelle Istruzioni che per l'esecuzione delle disposizioni stesse emanarono gli amministratori addietro dall'amministrazione della Guerra.

Mentre dunque si mantengono esplicitamente in vigore all'articolo 2. del progetto / Lettera a / gli artt. 5 e 6. Della legge 19. maggio 1851 che nella legge organica sono surrogati da disposizioni non per anno attuabili, gli articoli 4. e 7. di quella legge medesima agli articoli 2. 3. e 4. della legge 4. luglio 1852, i cui articoli corrispondenti nella legge organica (34, 38, 81, 122) non si potrebbero comodamente surrogare a quei primi nella loro integrità, si sono invece agli articoli 2. 3. e 9. Della legge summantorata

19. maggio 1851, ed agli articoli 1.2.
3. Della legge 13. giugno 1853, sostituisce
gli art. 9. 10. 54. 69. 70. 71. Della
stessa legge organica siccome quelli che
riproducono le stesse disposizioni, ma
in alcune parti migliorate e ridotte
a maggior compimento.

Alle altre disposizioni poi della
legge 15. Giugno 1853, che si riferiscono
alla liberazione, il progetto non si
limita a sostituire le corrispondenti
disposizioni degli articoli 115. 122. 123
di essa legge organica, ma mette in
vigore l'intera sezione 2^a del Capo III
del Titolo II, come tutte le disposizioni
accessorie che ivi si contengono non solo possano
anch'esse attuarsi fin d'ora senza invergonda
alcuno, ma rendano altresì più perfetta
e compiuta l'esecuzione delle disposizioni
principali.

Similmente parre opportuno attuare
sin d'ora la disposizione dell'art^o 138
intesa a porgere riunimaggiori garanzie
per surrogati ordinari, e la sezione 4^a
del menzionato Capo III Titolo II che
ammettendo le surrogazioni per cambio
di Categorie somministra fin d'ora una
nuova agevolenza agli uomini di leva

per interrogare.

L'articolo 8. della legge 19. mag.
1851. / cui si riferiscono anche le leggi
di lira del 1852 e del 1853. riman-
dava alla legge organica allora futura,
la determinazione della forma cui
andrebbero sottoposti gli uomini di lira.

Sicché è ora inninente il compimento
di quest'ultima legge, è orro ch'essa
si applichi anche in questa parte (cioè
nel Titolo IV) alla lira attuale.

Pare a me conveniente sollecitarne
altrisi l'immediata applicazione
nella parte concernente gli arruolamenti
volontari (tit. III) suome quelli che
sono fuori da disposizioni diverse, talune
numerose, o scite, ed emanate in gran
parte pura soltanto di ordini minister-
iali, prime ormai di sottoporre alle
norme della legge, se richiedono
del resto, per momento almeno, degli
sviluppi regolamentari. D'altra parte
sino dal 1851. ebbe cura il Governo di
sottoporre per quanto possibile tali arro-
volamenti alle norme della futura legge orga-
nica, e non sarebbe neppur orro diffidare
l'integrale applicazione.

Finalmente le disposizioni transitorie

degli articoli 184. 185. 186. 187. che
hanno principalmente ad audire
l'organamento definitivo dell'esercito,
al norma della legge stessa si devono
perciò appunto intendere attuabili sin
d'ora... Ma perch' la letterale significazione
dell'art^o 188. sembra comprendere
anche esse nella dilazione i ri prescritta
non è forse superfluo rimuovere ogni
dubbio o difficoltà con esplicita distinzione.

Per queste considerazioni l'art^o. 3^o del
progetto poneva anche l'immediata
attuazione dei titoli III e IV della
legge organica e delle maturate transi-
toriae disposizioni.

Messa così in vigore colla legge
che si propone gran parte della legge
organica suddetta più non rimarrà
ad iniziare nella tera ventura che
l'esecuzione del titolo I, dei due primi
Capi e di parte del Capo III del tit^o II,
e del titolo V; la qual graduata
attuazione non dubitiamo che debba
risuonar nel presente caso anche più
agevole, e perciò più regolare e perfetta.

11/1/1854

SESSIONE 1853-54

N. 74-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MOPPA DI LISIO, PIACENZA, BURAGGI, CADORNA RAFFAELE, RICENTTA,
SAULI, SONNAZ

*sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra
nella tornata del 20 marzo 1854*

Leva militare sulla Classe dell'anno 1833

TORNATA DEL 29 MARZO 1854

SIGNORI,

Il progetto di legge che il Ministro della Guerra proponeva alla Camera nella tornata del 20 marzo relativo all'arruolamento di 12,000 uomini sul contingente dell' anno 1833, è con bastante chiarezza dichiarato dalla prolusione che lo precede; sarebbe quindi inutile lo estendersi a maggiormente giustificarlo con nuovi argomenti, fra i quali il principale si è quello della necessità di provvedere prontamente a completare le file dell'Esercito nostro.

Esaminandolo però attentamente, la vostra Commissione, o Signori, non potè a meno di non riconoscervi un gran passo di progredimento per la migliore costituzione dell'armata; sia perchè col contingente di questa leva che è stabilito conforme a quello della leva antecedente, si supplisce opportunamente ai suoi bisogni,

(74-A) sia perchè con un proporzionato riparto del contingente medesimo si va mano mano creando una bene ordinata riserva, sia infine perchè mediante l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851 e degli altri 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, si provvede giustamente alla esenzione del servizio di terra a favore dei marinai e degli inscritti marittimi, si fissano le norme da seguirsi nei Consigli di leva, e si definiscono positivamente le condizioni alle quali devono soddisfare i surrogati ordinari.

Nè questi miglioramenti sono i soli dei quali va informata la legge; ma mediante le prescrizioni fatte all'alinea b dell'articolo 2, e coll'articolo 3, si fissano norme sicure alle operazioni del reclutamento, si dichiarano le competenze relative alla liberazione dal militare servizio ed il modo legale di conseguirle, infine si stabiliscono le disposizioni opportune a poter conseguire la surrogazione per iscambio di categoria; le quali cose, sebbene sostanzialissime, o non erano state sufficientemente definite dalle antiche leggi e regolamenti, od erano anche state neglette abbandonandole all'arbitrio, per cui gravi e continue lagnanze si elevavano contro al potere.

La nuova legge al contrario amovendo questo disordine, sebbene da un lato forzatamente colpisca il cittadino, coll'imporgli quel tributo di sangue che oramai è sacro dovere a chiunque ami la Patria, lo protegge dall'altro provvedendo accchè la vecchiezza non rimanga mai abbandonata, il bisogno non sia dimenticato, nè mai vada arrestato od incagliato il lavoro e l'industria.

Aggiungasi che coll'adottare le disposizioni transitorie della legge sul reclutamento che sarà in breve pubblicata, e coll'ammettere particolarmente l'art. 187 delle medesime, si vengono ad impedire abusi grandissimi e si fa giusta parte al privilegio d'esenzione di cui hanno sinora goduto i religiosi a detimento di molte e molte sventurate famiglie.

Insomma, o Signori, la legge presente è l'anello legale, che senza alcun turbamento giova a collegare l'antico sistema di reclutamento col nuovo; migliora la fondamentale costituzione dell'Esercito e ci predispone a potere agevolmente applicare la totalità della legge che ora son pochi giorni, fu sancita dal Parlamento.

Persuasa quindi da queste ragioni la Commissione vostra, nel

mentre crede opportuno di proporvi l'adozione della legge tal quale viene proposta dal Ministero, non può tralasciare di sottomettervi l'importanza di sollecitare questo vostro favorevole voto, onde profittare della buona stagione per provvedere alle operazioni del richiesto reclutamento, le quali principalmente in Sardegna riescirebbero assai pericolose e difficili quando si lasciasse innoltrare l'estate che in quelle regioni è stagione d'intemperie.

(74-4)

Il dispositivo pertanto della legge che la Commissione ha l'onore di presentarvi è del tenore seguente:

(74-4)

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1833 un contingente di 12/m. uomini.

Art. 2.

Sono applicati alla presente leva:

a) Gli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851, e gli articoli 2, 3 4 della legge 4 luglio 1852;

b) Gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 138; e le sezioni II e IV del capo III, titolo II, della legge sul reclutamento dell'Esercito.

Art. 3.

Sono finalmente poste sin d'ora in vigore le disposizioni dei titoli III e IV, non che gli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge ora detta.

Art. 4.

È derogato al R. Editto ed al regolamento generale per le leve del 16 dicembre 1837 in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

Identico al qui contro.

~~Art. 2.~~

Identico al qui contro.

~~Art. 3.~~

Identico al qui contro.

~~Art. 4.~~

Identico al qui contro.

Appurato nella riunione del 30. Marzo 1856.

Villafani

~~SAULI DAMIANO Relatore~~